



CITTA' DI BACOLI

Citta' Metropolitana di Napoli

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 22-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 20:30, presso la Sala Ostrichina del Complesso Vanvitelliano si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, previa notifica di appositi avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, con l'intervento dei sig.ri:

	Cognome e Nome	Carica	Presenze	Collegato in Videoconferenza ex art.32 c. 3 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
1	DELLA RAGIONE JOSI GERARDO	SINDACO	Presente	
2	AMBROSINO VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente	
3	ANZALONE CARMELINA	CONSIGLIERE	Presente	
4	DELLA RAGIONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	
5	DELLA RAGIONE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente	
6	DI MEO FRANCESCA	PRESIDENTE	Presente	
7	DI MEO ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente	
8	ILLIANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente	
9	ILLIANO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente	
10	MANCINO CIRO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	
11	SALVIATI VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente	
12	SAVOIA ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente	
13	SCAMARDELLA ALESSANDRO MARIA	CONSIGLIERE	Presente	
14	SCAMARDELLA VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente	
15	SCHIANO GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente	
16	SEPE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	
17	ROMANI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Assente	

Assume la presidenza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FRANCESCA DI MEO, la quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TERESA DE ROSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 33 del 27-05-2026

Oggetto Proposta: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- *quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 5.740.185,07;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 5% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Marco Inzerilli, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO:

- lo Statuto dell'Ente,
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- Il Bilancio di Previsione 2026-2028;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10- *quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi di seguenti interventi

La Presidente del Consiglio Comunale introduce il 7 punto all'odg. ad oggetto: Adesione alla Rottamazione Quinquies – art. 1, commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026.

Relaziona sul punto l'**Assessore al Bilancio, Giovanni Merone** evidenziando che il termine per l'approvazione da parte degli enti locali è stato differito in sede di conversione dal 30 giugno al 31 luglio 2026, consentendo il completamento dell'iter a supporto dei contribuenti in difficoltà. Spiega che l'atto completa il quadro normativo dell'Ente in materia, in quanto dopo aver regolamentato la definizione agevolata per i ruoli affidati ai concessionari privati (Sogert ed AEG), si estende la facoltà di adesione anche ai crediti gestiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. La misura interessa residui di tributi ed entrate patrimoniali relativi agli anni 2001-2006, per un importo complessivo di circa 5.700.000 euro. Trattandosi di crediti risalenti e di difficile esigibilità, già integralmente stralciati dai residui, l'impatto finanziario è stato stimato prudenzialmente nella misura del 5% del dovuto, escludendo ripercussioni sugli equilibri di bilancio e di cassa. Precisa che la deliberazione comporta la sola scelta dell'Ente di aderire alla misura rinunciando a sanzioni e interessi, mentre la fase attuativa resta interamente in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione

e che quindi, le domande di adesione non devono essere presentate al Comune, ma inoltrate esclusivamente in via telematica tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Interviene il Consigliere Vincenzo Salviati, il quale ricorda la preventiva trattazione dell'argomento in sede di commissione consiliare, evidenziando che l'atto costituisce una presa d'atto di una normativa nazionale. Sottolinea inoltre come la misura rappresenti il naturale completamento dell'iter già avviato con l'adesione alla definizione agevolata dei tributi locali affidati ai concessionari privati di riscossione. Annuncia voto favorevole.

Il Consigliere Savoia Aniello richiede un chiarimento relativo al numero di istanze di adesione alla definizione agevolata pervenute all'Ente.

L'Assessore Merone risponde che, per quanto riguarda i ruoli in carico ai concessionari privati (Sogert ed AEG), le domande inoltrate ammontano a circa ottanta. Ricorda che il 31 luglio 2026 è la scadenza per l'adesione alla definizione agevolata con i concessionari privati, nonché il termine entro cui l'Ente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'approvazione del regolamento per l'avvio della fase di gestione di sua competenza.

Interviene la Consiglieria Rosaria Di Meo per dichiarazione di voto, la quale esprime ringraziamenti all'Assessore e agli uffici competenti, sottolineando l'importanza della misura in approvazione quale completamento del percorso avviato nei mesi precedenti per la definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali. Rivolge un invito alla cittadinanza affinché usufruisca, entro la scadenza del 31 luglio, delle agevolazioni previste, che consentono lo stralcio integrale di sanzioni e interessi con il solo pagamento della sorta capitale. Infine, evidenzia le azioni informative messe in campo dall'Amministrazione, tra cui l'invio di notifiche dedicate tramite l'applicazione *IO* e la pubblicazione dei contatti di riferimento sul sito istituzionale dell'Ente, ringraziando i concessionari privati (Sogert ed AEG) per il supporto operativo e la disponibilità mostrata anche con la partecipazione alle sedute di commissione consiliare.

Interviene il Consigliere Ciro Pasquale Mancino per dichiarazione di voto, il quale sottolinea l'importanza di chiarire la rilevanza strategica dell'atto in discussione, evidenziando che non si tratta di un provvedimento isolato, bensì del completamento dell'iter di interlocuzione con tutti i concessionari della riscossione. Evidenzia l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione e dagli uffici con i concessionari privati (AEG e Sogert), che ha già consentito l'inoltro di circa 80 istanze di adesione, garantendo sia il recupero di liquidità per le casse comunali sia l'azzeramento di pendenze pregresse per i contribuenti. Sottolinea come l'adesione alla definizione agevolata per i ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (concessionario pubblico) estenda le medesime opportunità di saldo agevolato a tutti i cittadini con posizioni debitorie pendenti.

Esprime apprezzamento per le modalità di comunicazione adottate dall'Amministrazione, tra cui l'utilizzo dell'applicazione *IO*, e conclude sottolineando come il Consiglio Comunale abbia saputo interpretare appieno la propria funzione istituzionale a beneficio della collettività, confermando il voto favorevole.

Interviene il Consigliere Aniello Savoia per dichiarazione di voto, il quale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente della Commissione Bilancio, Rosaria Di Meo e dall'Assessore competente, evidenziando come l'approfondimento della misura in sede di commissione – arricchito dal confronto diretto con i concessionari Sogert ed AEG – abbia consentito di giungere in Consiglio Comunale a una condivisione e a una votazione unanime dell'atto. Evidenzia il valore del dialogo e del buon senso tra maggioranza e opposizione quale unico strumento idoneo ad evitare il ricorso ad organi terzi ed extra-consiliari, quali Prefetto o TAR, che rappresenterebbe una sconfitta per l'intera rappresentanza politica. Nel sottolineare l'opportunità di estendere tale metodo partecipativo a tutti i temi trattati dall'Assise per il bene della città, conferma il voto favorevole al regolamento.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, avente ad oggetto: “ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026”

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Tuel, d. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto;

Presenti e votanti n. 15 su n. 17 consiglieri assegnati; (assenti Illiano Luigi e Schiano Gianluca)
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e votanti n. 15 su n. 17 consiglieri assegnati;
Con voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO
<i>FRANCESCA DI MEO</i>	<i>DOTT.SSA TERESA DE ROSA</i>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa